REGOLAMENTO (CE) N. 1476/1999 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 19, punto 3,

(1) considerando che sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che pertanto occorre modificare l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di tener conto delle suddette modifiche;

(2) considerando che è necessario apportare alcune modifiche alle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» del regolamento (CE) n. 338/97;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1) le «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» sono modificate come segue:

a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MX (Messico), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia), e UY (Uruguay).»

b) la seguente annotazione è inserita alla fine del paragrafo 15:

«+ 219 popolazione delle specie del Messico»;

2) nell'allegato C la voce:

«MELIACEAE	*Swietenia macrophylla* # 5 (III/BO + 216/BR + 217/CR + 218) (Mogano americano)»

è sostituita da:

«MELIACEAE	*Swietenia macrophylla* # 5 (III/BO + 216/BR + 217/CR + 218/MX + 219) (Mogano americano)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

[1] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
[2] GU L 279 del 16.10.1998, pag. 3.